

dello strumento di misurazione rientra naturalmente tra gli obblighi a carico del titolare, secondo i normali canoni civilistici.

Non a caso, infatti, il provvedimento CIP n. 26/75, al punto 14, precisa che qualora il contatore risulti di proprietà dell'utente, con manutenzione a suo carico, anche la quota fissa del nolo contatore deve essere ridotta al 50%.

Era pertanto logico che la misura piena del nolo contatore doveva essere fissata in £. 5.400 annue (anziché in £. 25.000, come preteso dal Comune), intendendosi comprensiva sia degli oneri relativi all'acquisto sia a quelli riguardanti la manutenzione dello strumento di misurazione.

D) Il quarto problema trattato dall'Ufficio riguarda la decisione di un Consorzio di chiedere agli utenti l'anticipazione della quota minima del consumo idrico annuale.

Lo scrivente ha fatto rilevare che l'anticipazione non trovava alcun fondamento nelle fonti normative o in clausole contrattuali e che pertanto la pretesa si manifestava di dubbia legittimità.

La determinazione consortile scaturiva, tra l'altro, da una delega nella gestione del servizio idrico da un Comune ad un'Azienda speciale acquedottistica; di talchè mancava anche a legittimazione del Consorzio a regolare le relazioni con l'utenza, in presenza di un rapporto contrattuale stipulato direttamente con l'Amministrazione comunale (e come tale non suscettibile di modificazione unilaterale dall'ente delegato alla gestione).

Alle osservazioni del difensore civico i responsabili del Consorzio hanno replicato affermando che la possibilità di emettere il ruolo in acconto non solo non sarebbe vietato da norme ma era prevista nel regolamento per la distribuzione e la fornitura dell'acqua, approvato dal Consiglio comunale con la delibera di conferimento della gestione del servizio acquedottistico; ma le argomentazioni non sono apparse affatto condivisibili - tanto più che non si rinveniva traccia della invocata disposizione regolamentare - in quanto i rapporti di utenza sono regolati

dai principi civilistici (o dalle clausole contrattuali) e non già da determinazioni di carattere unilaterale che non trovino legittimazione nelle norme vigenti (in ossequio al principio di legalità e alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione).

Lo stesso Consorzio ha peraltro precisato che la riscossione anticipata è stata decisa per evitare il ricorso ad anticipazioni bancarie e non dovrebbe pertanto ripetersi negli esercizi successivi.

Va aggiunto che la questione è stata poi al centro di un acceso dibattito tra le forze politiche locali, con qualche strascico in sede giudiziaria.

15.2.2 Dati catastali – Un diritto di visura contestato

Altra questione di notevole interesse - che però rimane ancora aperta, nonostante l'insistito interessamento del difensore civico - è quella delle spese per l'estrazione di copia dei documenti catastali, nel caso questa venga richiesta senza che sia stata necessaria una visura.

Era stato segnalato che un Ufficio Tecnico Erariale, per la semplice fotocopia di un foglio di mappa, continuava a pretendere, oltre alle spese di fotocopia, anche £. 10.000 per diritti di visura.

Questo ulteriore onere veniva contestato dall'interessato perché non vi era stata alcuna visura (cioè attività di ricerca documentale da parte del privato presso l'Ufficio erariale), in quanto gli estremi catastali erano stati indicati direttamente e subito dal richiedente.

L'Ufficio aveva insistito richiamando istruzioni ministeriali e spiegando che "il richiedente aveva di fatto visurato il foglio di mappa nell'indicare la zona interessata".

A questo punto è intervenuto il Difensore civico prospettando alla Direzione Compartimentale del Territorio (ufficio sovraordinato a quello

presso il quale si svolgeva la vicenda) che alla tesi dell'UTE potevano opporsi le seguenti considerazioni:

- con la visura, l'operatore privato ha a disposizione materiale e strutture dell'ufficio fino ad un massimo di 30 minuti primi (e a ciò, plausibilmente, corrisponde l'onere del pagamento di £. 10.000). In caso di semplice richiesta di copia, l'utente ottiene solo un documento cartaceo e la somma pretesa di £. 2.500 dovrebbe corrispondere al costo di produzione dello stesso;
- negli uffici di catasto informatizzato viene richiesto, per la estrazione di una copia, il pagamento di sole £. 2.500. D'altra parte appariva ragionevole non far gravare sui cittadini l'inadeguato aggiornamento dei mezzi e delle attrezzature della Pubblica Amministrazione. Né l'accollo all'utente di un ulteriore onere non previsto in modo chiaro ed esplicito dalla tariffa può avvenire sulla base della considerazione che le visure vengano comunque "eseguite dagli impiegati dell'ufficio" (per l'individuazione sulla mappa della particella che interessa).

Il predetto Dipartimento, pur concordando con le notazioni suesposte, ha però ritenuto di sottoporre il problema al Ministero delle Finanze, prima di impartire agli uffici dipendenti le istruzioni del caso.

La problematica resta pertanto aperta, in attesa del pronunciamento in sede ministeriale.

15.2.3 Le Poste non riversano un vaglia postale e il contribuente rischia il pignoramento

Il mancato versamento – da parte delle Poste – di un vaglia postale ordinario (con il quale era stato effettuato un pagamento IVA) ha creato

seri problemi ad un contribuente, che ha ricevuto la cartella esattoriale con l'intimazione di pagamento per una somma gravata da sanzione e interessi di mora.

Dopo inutili tentativi di avere spiegazioni nello sportello postale in cui aveva effettuato il versamento (regolarmente documentato), il cittadino si è rivolto al difensore civico che ha acclarato la responsabilità delle Poste nello smarrimento del vaglia.

L'Ente Poste si è, in un primo momento, dichiarato disposto a rimborsare – su istanza dell'interessato – la somma versata; ma ciò non avrebbe esonerato il contribuente dal pagamento all'Ufficio del Registro delle ulteriori spese (sovrimposte, interessi di mora, spese di intimazioni ecc), per un importo più che triplicato rispetto al debito iniziale.

Di qui un nuovo intervento dello scrivente che – con la piena disponibilità manifestata dal Direttore della Filiale competente – ha convinto l'amministrazione postale a provvedere direttamente a corrispondere agli Uffici tributari il debito complessivamente maturato, evitando un'inutile causa di risarcimento danni, che poteva essere intentata dal contribuente.

Analogo al precedente, il caso di un cittadino che – pur avendo effettuato il versamento di un tributo – si è visto perseguito da una procedura di pignoramento.

L'intervento del difensore civico ha portato al rilascio, da parte delle Poste, di un attestato circa le verifiche in corso presso l'ufficio giudiziario a sospendere la procedura di pignoramento.

15.2.4 Altre questioni trattate

- Solleciti di pagamento (da parte di una Società concessionaria per la riscossione di tributi, canoni, sanzioni etc.), formulati in termini poco comprensibili.

Il difensore civico ha richiamato l'attenzione sul fatto che i solleciti non recavano alcun riferimento alla data della prima comunicazione dell'Esattoria, con il rischio quindi di un doppio pagamento da parte di coloro che non ricordavano di aver provveduto o che avevano smarrito la ricevuta del versamento.

La Società ha assicurato che avrebbe usato in futuro maggiore chiarezza nelle comunicazioni e avrebbe fornito ai contribuenti ogni delucidazione che avessero richiesto.

- Un avviso di mora nei confronti di un contribuente per il mancato pagamento della tassa R.S.U. relativa al '96, nonostante l'immobile gravato dal tributo fosse stato venduto fin dal '93 e di ciò fossero stati compiutamente informati gli Uffici comunali.

L'interessamento del difensore civico ha ottenuto l'immediata assicurazione che sarebbe stato adottato subito il provvedimento di sgravio.

- Una cartella esattoriale per il canone di depurazione, nonostante l'abitazione fosse priva di allaccio al sistema fognante.

Anche in questo caso, il Consorzio acquedottistico interessato ha provveduto allo sgravio.

- La richiesta di un Ufficio del Registro – secondo le lagnanze di alcuni cittadini – che avrebbe chiesto il pagamento di non meglio precisati tributi – dovuti solo in sede di prima registrazione di contratti – in aggiunta all'imposta prevista per legge anche in caso di registrazione di cessione di contratti, risoluzione e proroghe di locazione.

L'Ufficio finanziario - interessato dal Difensore civico ai sensi dell' art. 16 L. 127/97 - ha smentito l'applicazione dei "tributi speciali" in casi diversi dalla prima registrazione di contratti.

- Casi di morosità contributive C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L., segnalate a carico di Comuni da una Direzione provinciale del Tesoro.

Per risolvere la questione è stato sufficiente intimare l'adempimento al Dirigente del servizio ragioneria dei Comuni interessati (pena la nomina di un commissario ad acta);

- Un'errata classificazione di un immobile - come ufficio anziché come laboratorio artigiano - da parte di un Ufficio Tecnico Erariale.

Il ricorso presentato dall'interessato era però fuori termine.

E' stato possibile solo prospettare al Dirigente dell'UTE l'opportunità di riesaminare la pratica per un eventuale intervento in sede di autotutela.

- Una Cassa edile non provvedeva a pagare un assegno di morte, non sapendo se assoggettarlo o meno a ritenuta d'imposta IRPEF.

In questo caso è stato risolutivo l'invio alla Cassa di una risoluzione della Commissione tributaria centrale, che concludeva nel senso della non assoggettabilità a ritenuta dell'assegno "una tantum" che viene corrisposto per il decesso del lavoratore.

- L'"errore" di attribuzione del numero di particelle catastali, da parte di un Ufficio Tecnico Erariale, che faceva temere ai proprietari possibili pregiudizi futuri (in caso di operazioni patrimoniali su quei beni).

In effetti, si è appurato che Ufficio finanziario aveva provveduto a fare sui propri atti gli opportuni richiami ed annotazioni, che avrebbero evitato agli interessati ogni possibile complicazione in futuro.

15. 3 Agricoltura e Consorzi di Bonifica

Nel settore si sono registrati interventi che hanno coinvolto principalmente le tematiche degli incentivi alle strutture agricole, degli usi civici, delle aree protette, della concessione di terre del demanio armentizio.

Questi alcuni dei casi più significativi:

15.3.1 I tratturi – Dopo 20 anni una legge risolutiva

La vicenda della concessione delle terre del demanio armentizio – di cui si sono ampiamente occupati molti organi di stampa – merita di essere sottolineata per i pregnanti profili storici e giuridici e per i suoi risvolti sociali.

Il problema è stato sollevato da un Comitato "Pro-tratturo", sorto in un Comune del Chietino (Giuliano Teatino) che, per una vicenda storica tutta particolare (fu infatti ricostruito, su disposizione di un R.D. del 1930, ed a seguito di una frana, su un'area tratturale dove trovarono spazio sia gli edifici pubblici che quelli privati), si è ritrovato nel corso degli anni successivi, in una complessa e contraddittoria situazione, dal momento che i suoi abitanti hanno dovuto subire pesanti sanzioni da parte del Corpo forestale dello Stato (su richiesta del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia) in quanto privi di un titolo di concessione, definitivo o provvisorio.

A seguito infatti della mancata attuazione di due ambigue leggi regionali (n. 16 del 1980 e n. 35 del 1986), i possessori di fatto delle terre tratturali avevano ottenuto delle concessioni provvisorie, gran parte delle quali erano però nel frattempo scadute e non rinnovate tempestivamente

ad opera della Regione, determinando così l'intervento sanzionatorio del Corpo forestale.

La questione ovviamente non riguardava solo il predetto Comune, ma un gran numero di altre realtà comunali delle zone montane e pedemontane (soprattutto dell'aquilano e del chietino), storicamente interessate dal grosso fenomeno della "transumanza".

D'altronde, la mancata attuazione delle citate LL.RR. n. 16/80 e n. 35/86 era da attribuirsi non solo all'inerzia di varie strutture regionali - chiamate ad avviare il processo di riordino del demanio armentizio e di sistemazione della posizione dei possessori di fatto dei terreni - ma anche ad una annosa querelle sorta tra la Regione e l'Amministrazione finanziaria dello Stato (e talune Intendenze di finanza, in particolare) per rivendicare a sé la titolarità dei terreni.

Sull'intricata vicenda il difensore civico ha ritenuto di impegnare ogni sforzo per superare una situazione angosciata per moltissimi cittadini e priva di una concreta prospettiva di soluzione.

Di qui una serie di incontri di studio e di proposte con il Dirigente del Servizio bonifica Montana della Giunta regionale (al quale va dato atto di aver assicurato piena disponibilità) e con i rappresentanti del Comitato "Pro-tratturo", e poi un raccordo stretto con l'Assessore regionale all'agricoltura, che ha condiviso sostanzialmente le soluzioni prospettate e ha quindi condotto una convinta azione per far approvare dal Consiglio regionale un testo di legge che superasse le inadeguatezze e le ambiguità delle precedenti normative e chiarisse, senza ombra di dubbio, la generale competenza della Regione, non solo a gestire le funzioni relative al demanio armentizio (in base al D.P.R. 616/77), ma anche a concedere e alienare le terre tratturali.

L'iniziativa si è conclusa con l'approvazione della L.R. 17 novembre 1998 n. 134 - debitamente vistata dal Governo, pur con qualche perplessità circa il riconoscimento in capo alla Regione della titolarità di

detti beni – attraverso la quale si individuano i tratturi da conservare al demanio armentizio regionale e quelli che invece i Comuni possono cedere ai possessori di fatto e alle altre categorie di soggetti previsti dalla legge.

Lo sbocco positivo, e insperato, della complicatissima vicenda è stato accolto con grande favore dalle collettività interessate che, in qualche caso, hanno espresso pubblicamente il loro sollievo dopo anni di angosciosa attesa.

15.3.2 I contributi regionali per la viabilità rurale – Il discusso profilo della formalizzazione dei mutui a copertura dell'investimento

Ha rivestito notevole interesse per il difensore civico la problematica attuazione della L.R. 53/97 - relativa al finanziamento del programma di viabilità rurale per la campagna 1997 - che può essere così riassunta.

Varie Amministrazioni comunali si sono rivolte a questo Ufficio perché intervenisse sulla questione posta dalla determinazione di un responsabile del Servizio Ispettorato provinciale dell'agricoltura che aveva richiesto – ai fini dell'ammissibilità delle domande di finanziamento delle predette opere di viabilità – la dimostrazione che la Cassa DD.PP. avesse già dato l'assenso di massima all'erogazione del mutuo relativo alla quota parte di onere finanziario a copertura dell'investimento, pena l'archiviazione della pratica.

Nel frattempo, le stesse Amministrazioni avevano chiesto un riesame della determinazione assunta dal SIPA e, in caso negativo, l'emanazione di un "motivato" provvedimento di archiviazione.

E' bene ricordare in proposito che la L.R. n. 53/97, nell'autorizzare la Giunta regionale a concedere aiuti per la realizzazione di infrastrutture rurali (art. 7), aveva poi rimesso alla stessa Giunta il compito di stabilire –

attraverso la predisposizione di programmi operativi, da pubblicare sul B.U.R.A. - le modalità e le priorità per la concessione dei contributi.

A ciò l'esecutivo regionale aveva provveduto con delibera n. 2961 in data 19.01.1997, nella quale si prevedeva che la domanda di finanziamento fosse accompagnata dalla "delibera di impegno formale della quota parte di onere finanziario a copertura dell'investimento, con l'indicazione della somma e del capitolo di bilancio, pena l'immediata archiviazione".

La delibera giuntale esprimeva quindi chiaramente l'esigenza che, al momento della domanda di finanziamento (e comunque alla scadenza del termine per la sua presentazione), sussistesse una posta di bilancio; mentre nulla diceva circa i mezzi attraverso i quali il richiedente poteva far fronte alla quota a proprio carico.

La locuzione "impegno formale" si prestava però ad essere diversamente intesa, a seconda che si volesse far riferimento alla volontà espressa dall'ente locale di accollarsi l'onere relativo alla parte non coperta dal contributo regionale, ovvero alla fase del procedimento di spesa, secondo le disposizioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 77/95.

Nella prima ipotesi, si poteva ritenere sufficiente la determinazione dell'Ente di far fronte alla quota parte attraverso l'accensione del mutuo (ferma restando la necessità della previsione della relativa posta in bilancio).

Nella seconda ipotesi, invece, non sembrava che la semplice adesione di massima della Cassa DD.PP. potesse costituire momento di assunzione formale di impegno della spesa.

Infatti, per effetto del richiamato art. 27, le spese in conto capitale si considerano impegnate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata.

Poiché dai chiarimenti forniti dal Dirigente del Servizio miglioramenti fondiari si evinceva che – per intese intervenute tra i Responsabili dei SIPA regionali – ai fini della formalizzazione dell'impegno dei fondi sarebbe stato sufficiente l'acquisizione dell'adesione di massima (prescindendo cioè dal successivo atto del Consiglio comunale, con cui si decide di contrarre il mutuo), lo scrivente faceva rilevare che una siffatta procedura lasciava spazio a dubbi e perplessità in quanto andava chiaramente al di là delle previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2961 e del programma.

Quanto invece alla sanzione dell'immediata "archiviazione" della pratica – prospettata nella nota del SIPA - si era evidentemente in presenza di mera improprietà terminologica (appartenendo il concetto di archiviazione ad altri campi processuali).

Non v'è dubbio infatti che la delibera della Giunta regionale intendesse riferirsi ad un provvedimento di esclusione della domanda, del quale il competente organo regionale doveva farsi carico in sede di approvazione della graduatoria, fornendo adeguata motivazione.

In ogni caso, la richiesta dei Comuni interessati – tesa ad ottenere la formalizzazione di un eventuale provvedimento di "archiviazione" – appariva del tutto legittima e non poteva non essere accolta.

Le considerazioni svolte dal difensore civico portavano il competente Assessorato regionale a riconsiderare l'intera questione e a ritenere non ammissibili le richieste di finanziamento supportate da una semplice adesione di massima dell'Istituto mutuante, con l'impegno tuttavia a procedere per il futuro ad una più puntuale e univoca disciplina della materia.

15.3.3 L'AIMA ritarda la notifica e un allevatore perde i contributi

All'attenzione del difensore civico è venuto anche un caso di malamministrazione che richiama la sconcertante vicenda dei ritardi e delle inadempienze dell'AIMA.

E' successo che un allevatore aveva chiesto la concessione di contributi per l'abbattimento di bovini da latte, in base ai Regolamenti CEE del 1991 e 1992.

Un'assurda storia di inutili passaggi burocratici tra L'AIMA, L'UNALAT e L'AMPLA portava tuttavia a notificare in ritardo l'accettazione della domanda, sì da non consentire all'allevatore di provvedere tempestivamente all'abbattimento dei capi di bestiame e ad incorrere nella revoca dei benefici promossi in seguito ad un sopralluogo (questo si effettuato tempestivamente!)

L'Ufficio, dopo gli approfondimenti del caso, ha suggerito all'allevatore di ricorrere alla Corte di Giustizia europea e di chiedere altresì il risarcimento danni all'AIMA.

15.3.4 Gli usi civici – Un problema sempre al centro di discussioni

Un settore tradizionalmente caratterizzato da aspetti controversi e problematici è quello degli usi civici, con il quale varie forme di attività economica si trovano spesso a interferire.

I casi portati all'attenzione del difensore civico riguardano per lo più pratiche di cambiamento di destinazione di terre civiche per attività turistico-sportive (impianti di risalita), per l'apertura di cave o per l'esercizio della caccia in forma controllata.

Sotto il primo profilo, l'Ufficio ha seguito con attenzione la complicata vicenda dell'Amministrazione Separata dei beni civici di Assergi nei confronti del Comune dell'Aquila, svolgendo un'azione di sollecitazione,

ma astenendosi dall'esercizio del controllo sostitutivo - come richiestogli dalla predetta Amministrazione separata - non sussistendo i presupposti richiesti dalla legge Bassanini n. 127/97.

Occasioni di intervento si sono avute anche in merito a questioni relative all'esercizio di attività estrattive, per le quali si sono talvolta create situazioni di grossa difficoltà per gli operatori, in quanto il termine assegnato dalla Regione per stipulare gli atti di cessione delle terre civiche si è rivelato incompatibile con i tempi - eccessivamente lunghi - per ottenere il rilascio di pareri e autorizzazioni di altre strutture regionali (quale, il parere del Comitato tecnico per l'esercizio delle cave).

Particolarmente difficoltosa e spigolosa si è rivelata anche una vicenda (dai toni assai polemici) condotta tra un Comitato di utenti di uso civico, da una parte, e l'Amministrazione comunale e un'Azienda faunistica venatoria dall'altra, sul profilo che il primo contestava la possibilità di esercitare la caccia controllata senza che si fosse preventivamente ottenuta l'autorizzazione al mutamento di destinazione dei terreni utilizzati dall'Azienda F.V.

Sulla vicenda pende, tra l'altro, un lungo contenzioso in sede di Commissariato regionale per il riordino degli usi civici, una cui sentenza è tuttavia oggetto di diversa interpretazione dalle parti in causa.

L'Ufficio ha svolto una paziente azione di mediazione e di composizione tra le parti, promuovendo incontri e approfondimenti che sono tuttora in corso.

15.3.5 Il problema della contribuenza dei Consorzi di bonifica montana. Il fronte della contestazione non si restringe

Una questione tuttora aperta - e solo parzialmente risolta dall'applicazione della recente normativa regionale di riordino dei perimetri di contribuenza dei nuovi Consorzi di bonifica montana - è quella della

sottoposizione a contribuenza dei proprietari di terreni ricompresi nel perimetro di consorzio di bonifica, ma impossibilitati a fruire delle opere di bonifica di un Consorzio stesso. Questione che da tempo è al centro di discussioni, polemiche e prese di posizione della giurisprudenza costituzionale, ordinaria e amministrativa (che, al riguardo, si è espressa con sentenze spesso antitetiche).

Se da una parte infatti i giudici della Suprema Corte (SS.UU.CC. sent. n. 877 del 6.02.1984) avevano subordinato l'imposizione contributiva al presupposto che gli immobili, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati (ovvero prevedibili beneficiari dei lavori di bonifica da completare), dall'altra, i giudici amministrativi hanno più volte affermato che l'onere di un consorzio di bonifica può essere posto a carico dei proprietari sia di fondi rustici sia di fondi urbani, ricadenti nel relativo perimetro, in quanto la bonifica sarebbe uno strumento rivolto non solo allo sviluppo della produzione agricola ma anche all'assetto paesaggistico ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente; sicché sarebbe irrilevante, ai fini della contribuzione, la natura agricola o non agricola dei fondi interessati. (Cons. di Stato, Sez. VI sent. n. 16/98).

Anche sotto il profilo della competenza, è opportuno ricordare che, dopo alcune incertezze interpretative (ad esempio la Cassazione Sez. I, 29.9.97 n. 9534 aveva riportato le controversie in questione alla competenza per materia del tribunale), la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 60/98 ha ricondotto alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione delle controversie circa i criteri di riparto degli oneri consorziali a seguito della contestazione del piano di riparto degli oneri stessi.

Dopo tali chiarimenti giurisprudenziali (e quelli forniti dalle SS.UU.CC. della Cassazione con sent. n. 9493/88) sembra ormai da escludere ogni competenza dei giudici di pace, molti dei quali - anche

nella nostra Regione - si erano pronunciati nel merito, con decisioni che avevano suscitato non poche aspettative nel mondo agricolo.

Sul tema, l'Ufficio è stato in più occasioni chiamato ad intervenire da parte dei cittadini, decisi ad avviare contenziosi giudiziari nei confronti dei Consorzi di bonifica montana; ad essi lo scrivente ha ritenuto opportuno rimettere una circostanziata nota di chiarimenti e di suggerimenti giuridici e normativi, avvertendoli dell'opportunità di un'attenta riflessione prima di avventurarsi nella formalizzazione di conflitti giurisdizionali costosi e aleatori.

Naturalmente, dove si è reso possibile, l'Ufficio ha svolto un'azione di mediazione e di chiarimento presso la struttura consortile interessata, per approfondire le singole questioni in ogni loro aspetto e attivare eventuali forme di autotutela.

15.3.6 Acquisto di carburante agricolo. Occorre l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Un'opportuna campagna di preventiva informazione avrebbe evitato brutte sorprese a migliaia di agricoltori, i quali non si sono accorti che, per effetto dell'art. 8 della legge 580/93, per avere i buoni per l'acquisto dei carburanti agricoli occorre l'iscrizione alle Camere di Commercio I.A.A. e presentare la certificazione entro il 30 giugno successivo (in base all'art. 23 del D.M. 6.8.1963).

In più, con l'art. 2 comma 177 della legge 662/96, la sanzione per coloro che non avessero adempiuto a detta formalità è salita da 50 a 500 mila lire.

La novità delle norme ha colto di sorpresa i conduttori di fondi agricoli, i quali si sono visti arrivare i controlli della Guardia di Finanza, cui gli Uffici Motori Agricoli (U.M.A.) della Regione hanno inviato un numero di segnalazioni di gran lunga superiori a quelle degli anni scorsi.

Agli interessati sono stati precisati i termini della normativa, non senza tuttavia richiamare l'attenzione degli U.M.A. sulla necessità di un'adeguata informazione, in un settore particolarmente bisognoso di consulenza tecnico-giuridica; informazione che, nel caso di specie, avrebbe dovuto chiamare in causa soprattutto le Organizzazioni sindacali di categoria.

15.3.7 Danni da cinghiali – Occorrono più fondi

Elemento di insoddisfazione molto diffuso è il mancato o ritardato risarcimento agli agricoltori dei danni provocati dai cinghiali.

E' nota la crescita eccessiva che, in questi ultimi anni, sta avendo – soprattutto nelle zone montane dell'aquilano – la predetta specie animale, che provoca danni notevoli alle attività agricole.

Purtroppo, a fronte di un ammontare di risarcimenti danni che, nel corso del 1997, è salito ad oltre 1 miliardo, il bilancio regionale ha previsto uno stanziamento di soli 120 milioni, col rischio che l'accoglimento di tutte le istanze vedrebbe ridursi al minimo l'entità del risarcimento.

In questo senso, l'Ufficio è intervenuto presso l'Assessorato regionale per sollecitare un congruo aumento dello stanziamento di bilancio e per accelerare al massimo i tempi di definizione delle molte pratiche pendenti.

15.3.8 Per la conduzione di un esercizio di agriturismo i familiari possono sostituire il titolare

La vicenda sottoposta al difensore civico è quella di un titolare di esercizio di agriturismo, nei cui confronti l'Arma dei carabinieri aveva elevato una contravvenzione in quanto, al momento del sopralluogo, non era presente lo stesso titolare, bensì due componenti del nucleo familiare.